



Allegato licenza n. del

Delibera del 12/11/2013

PROVINCIA DI BRESCIA – UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE

Commissione Provinciale consultiva per il rilascio delle licenze di autotrasporto di cose in conto proprio - Legge 298/74 - art. 35 "elencazione delle cose" - precisazioni per il settore edile

Premessa

Il Titolo II della Legge n.298/74 "Disciplina degli autotrasporti di cose" all'art. 35, recita "Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo art. 46" (trasporti abusivi).

I codici utilizzati per elencare le merci corrispondono alla classificazione delle attività economiche e delle classi di cose di cui all'Allegato "A" del MOD. CP1 predisposta dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per taluni settori, la cui attività risulta essere particolarmente ampia e differenziata, quale ad esempio quella edile, tale codifica risulta essere oltre che obsoleta anche insufficiente ad elencare le numerose merci ed attrezzature utilizzate durante il ciclo produttivo.

Al fine di agevolare l'attività di controllo dei trasporti abusivi da parte delle forze dell'ordine e per evitare che gli esercenti l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio incorrano involontariamente nelle pesanti sanzioni previste per il trasporto abusivo dall'art. 46 della legge, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni, che vanno ad integrare l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Definizioni

In particolare è opportuno ricordare la definizione di trasporto di cose in conto proprio prevista dall'art. 31 della L. 298/74.

La norma in parola definisce **trasporto in conto proprio** quello eseguito "**per esigenze proprie**".

Lo stesso articolo prescrive, inoltre, che:

1. il trasporto deve avvenire con mezzi in disponibilità (proprietà, usufrutto, ecc.) dei soggetti che lo esercitano o da loro dipendenti;
2. il trasporto non deve costituire l'attività economicamente prevalente ma sia solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale;
3. le merci trasportate devono appartenere ai soggetti di cui al punto 1 o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate o tenute in deposito.

Ai sensi dell'art.39 della citata legge n.298/74, **ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate**, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o da esso prese in locazione, comodato, prodotte e vendute, elaborate, trasformate, ecc.



Allegato licenza n. del

Delibera del 12/11/2013

Condizioni e criteri utilizzati nell'attribuzione dei codici delle merci - precisazioni

Tutto ciò premesso, al fine di ovviare alla oggettiva impossibilità di elencare in modo esaustivo le merci e le attrezzature (in particolare quelle più recenti ed innovative) utilizzate nel settore edile, la Commissione Provinciale consultiva per il rilascio delle licenze di autotrasporto di cose in conto proprio ritiene necessario **precisare le condizioni e i criteri che adotta nell'attribuire i codici delle merci** ed in particolare evidenziare che nel codice "C00" siano da intendersi ricomprese:

A) Tutte le merci che compongono l'attrezzatura edile, a condizione che appartengano a detti soggetti o siano dai medesimi prese in locazione o debbano essere da loro trasformate o tenute in deposito (art.31, L.298/74).

Rientrano fra dette attrezzature, a titolo di esempio non esaustivo: argani ed impianti di sollevamento in genere, betoniere, botti emulsione, carrelli elevatori, cavi elettrici, compattatori, compressori, contenitori vari (in legno, plastica o metallo) demolitori, dumper, forche pallet, frantoi per ghiaia, frese, generatori, gru, gruppi continuità, gruppi elettrogeni, idropulitrici, idrosabbiatrici, impianti di betonaggio e relativi accessori, intonacatrici, macchine utensili, martelli elettrici, martelli pneumatici, mini escavatori, mini pale, motori, riduttori e variatori di velocità di qualsiasi tipo, pannelli per armatura, puliscipannelli, piega ferro, pinzone idraulico, pompe per intonaco, ponteggi, trabattelli, posa tubi, puntelli, rulli compressore, sabbiatrici, saldatrici, scarificatrici, seghe circolari, segnaletica stradale (anche luminosa), servizi igienici, spazzatrici, spruzzatrici, strumenti topografici, taglia asfalto, trapani, vibrocompattatori, ecc.

B) Tutte le merci, a condizione che vengano utilizzate per il completamento di specifici cicli produttivi risultanti dall'attività esercitata dal richiedente.

Rientrano fra dette merci, a titolo di esempio non esaustivo: carta e suoi derivati, sughero e prodotti derivati dalla sua lavorazione, gomma, plastica e prodotti derivati dalla sua lavorazione, prodotti tessili e geotessili in genere (utilizzati in particolari lavori di isolamento e impermeabilizzazione); fiori, piante, sementi, concimi, vasi, (utilizzati per la realizzazione o la manutenzione di parchi e giardini e del verde pubblico in generale); legname in genere (grezzo o semilavorato), pannelli in legno, segatura, metalli in genere, semilavorati e prodotti siderurgici ferramenta per opere termiche, idrauliche ed affini, cavi, funi, catene e prodotti affini, macchine per la raccolta e la distribuzione di gas ed acqua, relativi accessori, pezzi di ricambio (per la realizzazione e manutenzione delle reti di teleriscaldamento e simili), materiali vari da recupero, ecc.

Si ricorda inoltre che è sempre possibile trasportare merci diverse da quelle indicate nella licenza purché detta attività costituisca "**trasporto occasionale e non continuativo**" e a condizione che l'impresa compili, ai sensi dell'art.39 della citata legge n.298/74, l'elencazione delle cose trasportate.



Allegato licenza n. del

Delibera del 12/11/2013

PROVINCIA DI BRESCIA – UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE

Commissione Provinciale consultiva per il rilascio delle licenze di autotrasporto di cose in conto proprio - Legge 298/74 - art. 35 "elencazione delle cose" - precisazioni per il settore edile

Premessa

Il Titolo II della Legge n.298/74 "Disciplina degli autotrasporti di cose" all'art. 35, recita "Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo art. 46" (trasporti abusivi).

I codici utilizzati per elencare le merci corrispondono alla classificazione delle attività economiche e delle classi di cose di cui all'Allegato "A" del MOD. CP1 predisposta dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per taluni settori, la cui attività risulta essere particolarmente ampia e differenziata, quale ad esempio quella edile, tale codifica risulta essere oltre che obsoleta anche insufficiente ad elencare le numerose merci ed attrezzature utilizzate durante il ciclo produttivo.

Al fine di agevolare l'attività di controllo dei trasporti abusivi da parte delle forze dell'ordine e per evitare che gli esercenti l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio incorrano involontariamente nelle pesanti sanzioni previste per il trasporto abusivo dall'art. 46 della legge, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni, che vanno ad integrare l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Definizioni

In particolare è opportuno ricordare la definizione di trasporto di cose in conto proprio prevista dall'art. 31 della L. 298/74.

La norma in parola definisce **trasporto in conto proprio** quello eseguito "**per esigenze proprie**".

Lo stesso articolo prescrive, inoltre, che:

1. il trasporto deve avvenire con mezzi in disponibilità (proprietà, usufrutto, ecc.) dei soggetti che lo esercitano o da loro dipendenti;
2. il trasporto non deve costituire l'attività economicamente prevalente ma sia solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale;
3. le merci trasportate devono appartenere ai soggetti di cui al punto 1 o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate o tenute in deposito.

Ai sensi dell'art.39 della citata legge n.298/74, **ogni trasporto in conto proprio deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate**, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o da esso prese in locazione, comodato, prodotte e vendute, elaborate, trasformate, ecc.



Allegato licenza n. del

Delibera del 12/11/2013

Condizioni e criteri utilizzati nell'attribuzione dei codici delle merci - precisazioni

Tutto ciò premesso, al fine di ovviare alla oggettiva impossibilità di elencare in modo esaustivo le merci e le attrezzature (in particolare quelle più recenti ed innovative) utilizzate nel settore edile, la Commissione Provinciale consultiva per il rilascio delle licenze di autotrasporto di cose in conto proprio ritiene necessario **precisare le condizioni e i criteri che adotta nell'attribuire i codici delle merci** ed in particolare evidenziare che nei codici "C00", "D00", "E00", "F00", "I00", "L00", "M00", "N04", "T00" siano da intendersi ricomprese:

A) Tutte le merci che compongono l'attrezzatura edile, a condizione che appartengano a detti soggetti o siano dai medesimi prese in locazione o debbano essere da loro trasformate o tenute in deposito (art.31, L.298/74).

Rientrano fra dette attrezzature, a titolo di esempio non esaustivo: argani ed impianti di sollevamento in genere, betoniere, botti emulsione, carrelli elevatori, cavi elettrici, compattatori, compressori, contenitori vari (in legno, plastica o metallo) demolitori, dumper, forche pallet, frantoi per ghiaia, frese, generatori, gru, gruppi continuità, gruppi elettrogeni, idropulitrici, idrosabbiatrici, impianti di betonaggio e relativi accessori, intonacatrici, macchine utensili, martelli elettrici, martelli pneumatici, mini escavatori, mini pale, motori, riduttori e variatori di velocità di qualsiasi tipo, pannelli per armatura, puliscipannelli, piega ferro, pinzone idraulico, pompe per intonaco, ponteggi, trabattelli, posa tubi, puntelli, rulli compressore, sabbiatrici, saldatrici, scarificatrici, seghe circolari, segnaletica stradale (anche luminosa), servizi igienici, spazzatrici, spruzzatrici, strumenti topografici, taglia asfalto, trapani, vibrocompattatori, ecc.

B) Tutte le merci, a condizione che vengano utilizzate per il completamento di specifici cicli produttivi risultanti dall'attività esercitata dal richiedente.

Rientrano fra dette merci, a titolo di esempio non esaustivo: carta e suoi derivati, sughero e prodotti derivati dalla sua lavorazione, gomma, plastica e prodotti derivati dalla sua lavorazione, prodotti tessili e geotessili in genere (utilizzati in particolari lavori di isolamento e impermeabilizzazione); fiori, piante, sementi, concimi, vasi, (utilizzati per la realizzazione o la manutenzione di parchi e giardini e del verde pubblico in generale); legname in genere (grezzo o semilavorato), pannelli in legno, segatura, metalli in genere, semilavorati e prodotti siderurgici ferramenta per opere termiche, idrauliche ed affini, cavi, funi, catene e prodotti affini, macchine per la raccolta e la distribuzione di gas ed acqua, relativi accessori, pezzi di ricambio (per la realizzazione e manutenzione delle reti di teleriscaldamento e simili), materiali vari da recupero, ecc.

Si ricorda inoltre che è sempre possibile trasportare merci diverse da quelle indicate nella licenza purché detta attività costituisca "**trasporto occasionale e non continuativo**" e a condizione che l'impresa compili, ai sensi dell'art.39 della citata legge n.298/74, l'elencazione delle cose trasportate.